Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 novembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 274 DEL 28 NOVEMBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Comune di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Angelo e Mario fratelli Bettini, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1951. — **« Montevecchio » Società italiana del piombo e dello zinco, anonima, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Ferramenta C. Cantini & C., per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1951. — **Società per azioni Pastificio Consolaro, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1951. — **Società per azioni Conforti - Officine elettromeccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1951. — **Società per azioni Ditta E. Borga, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1951. — **Lanificio Targetti, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella seconda estrazione del 31 ottobre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Pneumatici Clement, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1951. — **« La Rinascente » società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1951, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1951. — **Società Trenno, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1951. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1951. **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° novembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Nebiolo - Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Motta » Società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Premi estratti il 27 ottobre 1951. — **S. A. Italiana tessuti abbigliamento « S. di P. Coen & C. » in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1951. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico & C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1951. — **Società autolinee Roma, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1951. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Cartiera Fedrigoni & C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1951. — **Società per azioni Cartiera del Varone, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1951. — **Società per azioni Antonello e Orlandi, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1951. — **Commissione amministratrice del prestito 1929 della città di Bergamo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Borsalino Giuseppe e fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1951. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.A.C.R.A.S. », Società Anonima Compera Rivendita Amministrazione Stabili, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1951. — **« S.I.C.I. » Società Imprese Centro Italia, per azioni, in Roma:** Abbruciamento di obbligazioni. — **Credito agrario della Cassa di risparmio in Bologna:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde:** Errata-corrige. — **« Snia-Viscosa » - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 settembre 1951, n. 1216.

Approvazione degli elenchi delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio nella Marina militare o determinanti la ridotta attitudine militare e relative istruzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1452, che approva l'elenco delle infermità, imperfezioni e difetti fisici esimenti dal servizio militare nella Marina militare o determinanti l'assegnazione ai servizi sedentari, e relative istruzioni, modificato con regio decreto 29 agosto 1942, n. 1158;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati gli acclusi elenchi delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio nella Marina militare o determinanti la ridotta attitudine militare, e relative istruzioni, firmati dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1952 e dalla stessa data sono abrogati i regi decreti 20 ottobre 1932, n. 1452 e 29 agosto 1942, n. 1158.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 8 settembre 1951

EINAUDI

PICCIONI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 91. — FRASCA

Elenchi delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio nella Marina militare o determinanti la ridotta attitudine militare.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ELENCHI *A* E *B* PER LA MARINA MILITARE

Avvertenze e regole di massima

I presenti elenchi debbono servire di guida agli ufficiali medici nel disimpegnare il difficile e delicato compito di dare i loro giudizi nella scelta degli uomini validi e sani che debbono far parte dei Corpi militari della Marina e nella eliminazione di coloro che già vi appartengono e che per minorate attitudini e capacità fisiche non sono più in grado di rendere utile e regolare servizio.

Essi dànno direttive intese a facilitare l'uniformità nei giudizi dei vari periti. Questi, pertanto, nei casi che si presenteranno al loro esame, tenendo conto delle disposizioni contenute negli articoli corrispondenti degli elenchi, baseranno le decisioni anche sulle cognizioni medico-legali, sulla conoscenza dei servizi della Marina militare a bordo e a terra, sull'esperienza acquisita negli ospedali, nelle caserme e sulle navi, con il fine precipuo di avere in servizio uomini sani, validi, bene ed armonicamente sviluppati, sui quali si possa fare sicuro assegnamento in ogni circostanza a bordo e a terra.

Le norme contenute nelle presenti istruzioni e nei vari articoli servono di massima per il personale di leva e vanno applicate ai volontari, agli ufficiali e sottufficiali con le speciali avvertenze in seguito inserite.

Allo scopo di uniformarsi più che possibile alle norme oggi in vigore nell'Esercito e per ovviare ad alcuni inconvenienti di volta in volta rilevati in questi ultimi anni, il vecchio ed unico elenco delle imperfezioni ed infermità della Marina militare è stato sostituito da due elenchi: *A* e *B*.

L'elenco *A* riguarda le imperfezioni, infermità o lesioni che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio nella Marina militare.

Esso deve essere applicato integralmente per gli inscritti e per i militari in servizio di leva.

Per gli ufficiali, sottufficiali e militari di carriera, il medesimo non rappresenta che un termine generico di riferimento.

Gli articoli dell'elenco *A* risultano 100 anzichè 95 come nel vecchio elenco. Infatti per la *malaria cronica* e la *sifilide* (infermità che nel vecchio elenco erano contemplate nell'art. 3 riguardante il deperimento organico), sono stati riservati due articoli distinti. L'*emeralopia* e la *forte riduzione del campo visivo* sono state riportate a parte nell'art. 46, mentre prima erano contemplate nell'art. 43 del vecchio elenco insieme ad altre forme.

I *restringimenti* e le *fistole uretrali*, sono stati separati dall'*epispadia* e dall'*ipospadia* e sono contemplati rispettivamente negli articoli 88 e 89. Due articoli nuovi sono stati creati per le *ptosi viscerali* (art. 80) e per l'*ipertensione essenziale* (art. 77). Inoltre sono state apportate le opportune modifiche all'art. 1 riguardante i limiti dell'altezza ed all'art. 2 riguardante il perimetro toracico rispetto all'altezza ed al peso, come anche agli articoli riguardanti il *tracoma*, la *riduzione del visus* e *dell'udito*, le *ernie viscerali*, l'*enuresi* ecc.

L'elenco *B* comprende 28 articoli in cui sono state raggruppate alcune infermità od imperfezioni che, pur essendo di grado più lieve di quelle segnate nell'elenco *A*, riducono l'attitudine militare, escludendo l'idoneità incondizionata al servizio militare marittimo.

Nella compilazione dell'elenco *B* si è tenuto conto anche di quelle forme meno evidenti di infermità o di imperfezioni fisiche che, pur non raggiungendo gli estremi per il provvedimento di riforma, costituivano, nel vecchio elenco, motivo per l'assegnazione ai servizi sedentari.

L'elenco *B* dovrà applicarsi solo nel caso di inscritti di leva o di militari alle armi non di carriera e quindi mai per gli ufficiali e sottufficiali. Le persone che si trovino nelle condizioni di cui all'elenco *B* devono considerarsi *idonee al servizio condizionato*, nel senso che esse non saranno idonee al servizio a bordo (servizio per cui occorrono particolari requisiti fisici stabiliti dall'elenco *A*), mentre potranno avere destinazioni a terra, ma solo in territorio metropolitano.

Nei riguardi di tali individui riconosciuti di *ridotta attitudine militare*, sarà seguita la procedura finora adottata per gli assegnati ai soli « *servizi sedentari* », con possibilità da parte del Ministero della Difesa-Marina di decidere, di volta in volta, secondo le proprie necessità organiche:

a) il ripristino alla leva di terra per gli inscritti di leva all'atto della visita medica presso i vari Consigli di leva;

b) il trasferimento ai ruoli dell'Esercito degli arruolati, all'atto della visita medica di incorporamento;

c) il mantenimento in servizio o il collocamento in congedo dei militari già alle armi, a seguito di disposizioni ministeriali emanate di volta in volta.

Istruzioni ai medici per l'esame degli inscritti di leva marittima

Per la visita medica degli inscritti di leva si debbono osservare le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e negli « Elenchi delle infermità » che seguono, nonchè le disposizioni che può emanare di volta in volta il Ministero della Difesa-Marina.

Scopo della visita medica è l'accertamento dell'idoneità dell'inscritto al servizio militare marittimo, nonchè l'esame diretto completo, scrupoloso dei giovani. Per l'esame dell'inscritto il perito sanitario ha a sua disposizione tutto il materiale necessario, nonchè copia degli elenchi delle imperfezioni ed infermità.

A) Durante l'esame debbono essere evitati giudizi o frasi che possano urtare la dignità individuale. Il perito prenderà visione dei documenti sanitari eventualmente esibiti. Nell'eseguire la visita, egli procederà da prima all'esame anamnestico, interrogando opportunamente il soggetto per conoscere i precedenti morbosi e personali ed accertare contemporaneamente lo stato dell'udito, della parola e dell'intelligenza. Passerà poi all'esame generale ed a quello sistematico, senza nulla trascurare per escludere qualsiasi simulazione o dissimulazione da parte del soggetto.

B) L'esame degli inscritti deve essere metodico e completo. Potrà non completarsi l'esame quando si siano già rilevate alterazioni morbose o difetti fisici che giustifichino un immediato provvedimento di riforma.

C) Quando un inscritto presenti una malattia o postumi morbosi che si presume possano guarire in breve tempo, il perito può proporre al Consiglio di leva che sia rimandato ad una successiva seduta della medesima leva, indicando la durata approssimativa della malattia.

D) Quando un inscritto sia già stato precedentemente giudicato rivedibile in sede di osservazione in ospedale od infermeria militare e persista la medesima causa di inabilità temporanea, sarà inviato in osservazione in uno stabilimento militare non solo quando sia trascorso il periodo della rivedibilità e si debba pronunciare nei suoi riguardi un giudizio definitivo, ma anche ogni qual volta si ritengano necessari più precisi accertamenti.

E) Il perito deve proporre l'invio in osservazione non solo nei casi in cui ciò è prescritto dagli elenchi stessi, ma anche in tutti quei casi in cui sussistono dubbi sulla diagnosi o sull'entità della malattia, ovvero si sospetta la simulazione, la provocazione o l'aggravamento con mezzi dolosi.

F) Un inscritto che presenti una delle imperfezioni seguenti: la mancanza o l'atrofia manifesta di un globo oculare (art. 44), la mancanza totale del padiglione di un orecchio (art. 50), la mancanza del naso (art. 55), la mancanza di una mano o di un piede (art. 94-*a*), potrà essere dichiarato inabile, anche se per giustificati motivi non si presenti al Consiglio di leva, quando tali difetti od imperfezioni risultino dimostrati per mezzo di dichiarazione del sindaco o dei carabinieri.

G) Gli inscritti, quando presentino infermità che si presumono guaribili od almeno suscettibili di tale miglioramento che le renda compatibili con il servizio militare, saranno rinviati alla leva successiva, anche nel caso in cui ciò non risulti espressamente prescritto dal l'articolo del rispettivo elenco. In ultimo però, e cioè quando sia trascorso il periodo della rivedibilità stabilito dalla legge, è meglio pronunciare un giudizio di inabilità che introdurre nella Marina un individuo non sicuramente idoneo a prestare un utile e continuo servizio.

H) Anche per gli inscritti di leva residenti all'estero valgono i presenti elenchi *A* e *B*. Per tali inscritti, però, l'osservazione vien sostituita da una Commissione medica formata da due membri fra cui il medico fiduciario del Consolato, alla presenza della autorità consolare.

I) I pareri che il perito sanitario può emettere sono:

1) idoneità assoluta;

2) rimando alle sedute successive prima della chiusura della sessione di leva;

3) rivedibilità alla prossima ventura leva;

4) inabilità permanente al servizio militare marittimo.

Per gli inscritti riconosciuti di « ridotta attitudine militare », rivedibili, riformati e proposti per l'invio in osservazione per ulteriori accertamenti, il perito riporta — di volta in volta — infermità od imperfezioni con la citazione del corrispondente articolo dell'elenco delle infermità, oltre che sulla scheda personale modello 2321 di catalogo anche sul modello G. n. 1650 di catalogo, da compilarsi per ogni inscritto riconosciuto in tali condizioni.

Il perito sanitario, nel caso faccia scrivere il giudizio sui modelli dal personale che lo coadiuva, deve accertarsi dell'esattezza della scritturazione.

Gli inscritti dichiarati abili vengono arruolati e classificati secondo le norme emanate dalla Direzione Generale del C.E.M.M.

Gli inscritti, per cui si rendano necessari ulteriori accertamenti, vengono inviati in osservazione negli ospedali militari, infermerie autonome ed infermerie presidiarie dell'Esercito.

L) Il giudizio di ridotta attitudine militare in base all'elenco *B* (R.A.M.) è devoluto ai direttori di ospedali ed infermerie autonome in sede di osservazione.

Osservazione degli inscritti

Gli inscritti inviati in osservazione verranno tenuti negli ospedali o nelle infermerie militari il tempo strettamente necessario per compiere gli esami e le ricerche occorrenti per accertare la natura e l'entità della malattia.

Quando di una qualunque affezione morbosa risulti dubbia l'origine o non sia chiara l'anamnesi, i direttori dei luoghi di cura ov'è ricoverato l'inscritto possono, se lo ritengono opportuno, ricorrere ad informazioni e testimonianze, atti di notorietà, ecc., pur restando stabilito che questi dati, in linea di massima, non possono costituire altro che dei criteri di orientamento per giudizi medico-legali i quali dovranno basarsi prevalentemente su dati scientifici sicuri. Il risultato dell'osservazione deve essere esposto in un certificato, redatto e firmato dal medico capo reparto e controfirmato dal direttore dell'ospedale, che, in forma chiara, concisa ed ordinata, contenga tutti i dati positivi rilevati e sui quali si fonda la diagnosi ed il giudizio medico-legale, tralasciando quelle notizie anamnestiche e quei rilievi clinici che non hanno attinenza diretta con la infermità in esame.

I certificati medici non debbono contenere termini tecnici non strettamente necessari e debbono essere compilati in modo che le autorità cui sono diretti, possano facilmente comprenderne il testo.

Nei certificati medico-legali di riforma, relativi a soggetti che siano stati prima rivedibili, qualora il giudizio di inabilità permanente sia determinato da infermità diversa da quella che motivò il precedente provvedimento temporaneo, il perito deve far risultare chiaramente se persista oppure no la malattia che fu causa della precedente rivedibilità.

In determinati casi, per malattie di breve durata o quando si sospetti che una infermità sia stata provocata od aggravata, si possono applicare delle cure agli inscritti e l'osservazione stessa durerà fino a guarigione o fino alla soluzione del dubbio. Non si dovrà, però, imporre nè praticare mai contro loro volontà, interventi chirurgici, nè adoperare mezzi di diagnosi o trattamenti che non siano generalmente accettati dalla pratica medica.

Quando un inscritto, sottoposto ad osservazione, viene dimesso appena terminato il periodo di osservazione, nel certificato medico relativo, il direttore dell'ospedale od infermeria dovrà specificare:

1) se l'individuo è abile al servizio militare incondizionato;

2) se è in condizioni fisiche di ridotta attitudine militare in base all'elenco *B*;

3) se è rivedibile ad altra seduta della stessa leva oppure alla leva seguente;

4) se è da riformare perchè inabile al servizio militare.

Parenti d'inscritti

I medici periti esamineranno anche, nelle sedute dei Consigli di leva, parenti d'inscritti che, allo scopo di conferire al congiunto il diritto a benefici in materia di servizio militare, domandino di essere considerati non esistenti in famiglia per infermità permanenti, imperfezioni o difetti che li rendono inabili al proficuo lavoro.

In tali casi, naturalmente, il giudizio non deve essere basato sulle disposizioni dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare, bensì sui criteri adottati nella pratica infortunistica e nelle leggi sociali per valutare la minorazione della capacità di lavoro.

Le infermità ed i difetti fisici dei parenti degli inscritti motiveranno giudizi di inabilità al lavoro proficuo quando siano permanenti e insanabili e costituiscano un impedimento all'attività del soggetto, tale che, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia, non permetta di attendere in modo costante e continuo ad una qualsivoglia proficua occupazione.

Se l'accertamento della inabilità a proficuo lavoro richiede esami ed indagini che non possono essere eseguiti nelle visite ai Consigli di leva, l'individuo sarà inviato in osservazione presso un ospedale militare.

Militari alle armi

Le norme di cui agli elenchi *A* e *B*, concernenti l'esame degli inscritti inviati in osservazione, si applicano anche ai militari alle armi, purchè non di carriera, con la differenza però che, mentre per gli inscritti è sufficiente un certificato che contenga la proposta del provvedimento medico-legale, per i militari in servizio è prevista la compilazione del modello 39 del regolamento delle rassegne approvato dal regio decreto 21 aprile 1927, n. 708.

I militari del C.E.M.M., che nel corso del loro servizio siano giudicati affetti da infermità od imperfezioni che per gli inscritti motivano il provvedimento di riforma al termine del prescritto periodo di rivedibilità, specie se si tratta di malattie manifestatesi dopo l'arruolamento e suscettibili di miglioramento o guarigione, possono essere sottoposti a provvedimenti di eliminazione solo quando l'infermità o lesione persista nonostante l'applicazione di tutti i mezzi terapeutici di cui si dispone anche nei reparti di cura e dopo i periodi di licenza di convalescenza previsti dal regolamento di disciplina e da quello delle rassegne. Si tenga presente che il giudizio di rivedibilità per i militari di leva, previsto dall'art. 12 del regolamento per le rassegne anzicitato, può essere pronunciato solo fintantochè sia aperta la sessione ordinaria (1ª sessione) della leva sulla classe con cui i militari sono stati arruolati.

Militari in condizioni di ridotta attitudine militare

Tra gli individui presentanti tutti i requisiti fisici per essere dichiarati idonei al servizio militare marittimo incondizionato (e cioè ad ogni servizio e ad ogni destinazione), e quelli che non presentando detti requisiti debbono essere dichiarati inabili, ve ne sono altri che presentano infermità od imperfezioni la cui entità non raggiunge i limiti per il provvedimento di riforma.

Si tratta di soggetti che sono limitatamente idonei al servizio e debbono essere quindi dichiarati idonei con ridotta attitudine militare in base agli articoli contenuti nell'elenco *B*.

Le disposizioni concernenti la ridotta attitudine militare si applicano soltanto agli inscritti ed ai militari di leva durante il periodo di ferma ordinaria, giacchè non esiste tale posizione per i volontari ed i militari di carriera.

Quando, presso i Corpi, il dirigente del servizio sanitario ritenga che un militare si trovi nelle condizioni di cui all'elenco *B* ne proporrà l'invio in osservazione all'ospedale o infermeria affinchè il direttore emetta il giudizio di sua competenza con rassegna.

Quando un militare sia stato già giudicato idoneo in sede di osservazione, per una data infermità o lesione, il dirigente del servizio sanitario può proporne nuovamente l'invio in osservazione in base all'elenco *B* per la stessa infermità.

Arruolamenti volontari

Nei giudizi di idoneità, per arruolamenti volontari nel C.E.M.M. e per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, all'Accademia navale ed ai concorsi per la carriera di ufficiale in servizio permanente effettivo nei corpi Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, si seguiranno le disposizioni del presente elenco e quelle che, a complemento di queste, verranno, volta per volta, pubblicate nei bandi di concorso.

Militari di carriera

Per i militari di carriera, e specialmente per i sottufficiali, che presentino infermità o difetti fisici giunti ad esiti insanabili, l'applicazione degli articoli dell'elenco *A* deve esser fatta con cautela e con giusto discernimento, giacchè non si può pretendere che uomini giunti a matura età e che abbiano trascorsi più anni in servizio, siano immuni da ogni alterazione organica, come devesi esigere in giovani di nuovo arruolamento.

Devesi tener presente che molti di essi, pur avendo delle deficienze fisiche e postumi di malattie, per le conoscenze, le abitudini e l'esperienza acquistate, possono ancor prestare opera utilissima e conviene, anche

nell'interesse della Marina, mantenerli in servizio. Si applicheranno, pertanto, provvedimenti di eliminazione solo quando la infermità è tale da impedire manifestamente che essi disimpegnino in modo regolare le attribuzioni della propria specialità e categoria.

Militari raffermandi

La visita sanitaria per coloro che, al termine della ferma ordinaria, chiedono di contrarre la rafferma, o per coloro che chiedono la commutazione della ferma di leva in quella volontaria, deve essere di massima molto rigorosa e diretta al fine di selezionare gli elementi migliori da mantenere nella Marina.

Essi vengono a costituire la classe dei sottufficiali di carriera i quali, per le funzioni loro affidate, debbono essere sani, validi e ben costituiti in modo che diano buon affidamento di utile e continuativo servizio in ogni destinazione e contingenza per un lungo periodo di tempo.

Però, saranno, per essi, tollerati lievi difetti fisici di carattere non progressivo e alterazioni connesse con l'età, purchè non restino in alcun modo menomate l'attitudine e la capacità fisica per i servizi inerenti alla rispettiva categoria e specialità.

Devesi anche tener conto dell'abitudine da essi contratta alla vita militare.

Ufficiali

Considerazioni analoghe alle precedenti debbono farsi per gli ufficiali. Per ogni stato morboso debbonsi sperimentare tutte le cure che si ritengono utili si accorderanno tutti i periodi di licenza e di aspettativa contemplati nelle vigenti disposizioni ed in ultimo si passerà ai provvedimenti medico-legali definitivi.

Nell'applicazione degli articoli dell'elenco *A* si terrà conto particolarmente del grado e del Corpo cui gli ufficiali appartengono e saranno considerati come causa di non idoneità a continuare il servizio, solo quegli stati morbosi o difetti fisici che, manifestamente, impediscono di disimpegnare bene e con regolare attività le mansioni del proprio grado e Corpo.

ELENCO *A*

Imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità permanente al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari.

CLASSE I

IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ GENERALI.
MALATTIE DEI TESSUTI E DEI SISTEMI ANATOMICI

Art. 1.

La statura inferiore a metri 1,50.

La statura da metri 1,50 fino a m. 1,54 compreso è causa di ridotta attitudine militare (vedi elenco *B*).

Avvertenze: La misurazione della statura si fa con apposito strumento, detto antropometro. L'esaminando, completamente nudo, si mette sul piedestallo coi talloni riuniti, in posizione di attenti, col capo eretto e con l'occipite, la colonna vertebrale dorsale e la faccia posteriore dei calcagni in contatto con il montante verticale dell'istrumento. Messo il cursore orizzontale a leggero contatto con il vertice del capo, si legge la cifra segnata da detto cursore nella graduazione.

Nei casi dubbi si esegue la misurazione in posizione orizzontale, facendo distendere il soggetto su di un piano, e misurando col nastro metrico la distanza tra il vertice del capo e la pianta dei piedi, limitati da due piani verticali. Dalla misura ottenuta in posizione orizzontale si deve sottrarre un centimetro.

Art. 2.

La debolezza di costituzione grave.

Quella meno grave, trascorso il periodo della rivedibilità.

Il giudizio di inabilità permanente sarà dato dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenze: Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che, pur non costituendo per loro stessi una malattia, rappresentano un indice di alterazioni non manifeste o una predisposizione morbosa dell'organismo che lo rendono poco adatto a sopportare le fatiche e i disagi del servizio militare.

I principali di questi caratteri sono: il pallore del viso e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute e la sollevabilità di essa in larghe pieghe, lo scarso sviluppo e la ipotonia muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza delle regioni sottoclaveari, le membra lunghe, grosse alle estremità ed assottigliate in corrispondenza delle diafisi, ecc. Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, non si esiterà a pronunciare un giudizio di inabilità permanente. Nei casi meno evidenti il giudizio dovrà essere avvalorato dai fattori principali che valgono a determinare l'indice di robustezza dell'organismo ed il suo tipo bio-morfologico.

A tal uopo si dovrà dare particolare importanza all'ampiezza del perimetro toracico che sarà valutata non solo in cifra assoluta ma anche in rapporto con la statura e che in ogni modo può di per sè sola costituire causa di inabilità al servizio quando sia al disotto del limite minimo di 81 cm., anche se risultino poco spiccati altri esponenti di debolezza di costituzione. Il perimetro toracico deve pertanto raggiungere gli 81 cm. e saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non oltrepassi i 78 cm. Saranno invece dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi i cm. 78 ma non raggiunga i cm. 81.

Il perito, quindi, nel formulare i suoi giudizi si atterrà alle norme riassunte alla tabella seguente:

Perimetro toracico richiesto in relazione alla statura ed al peso

Statura	Peso corporeo minimo	Per la riforma	Per la rivedibilità	Per la riforma dopo la rivedibilità	Per la idoneità
	kg.				
Da m. + 1,54 a 1,60 escluso	51-53	cm. 78	+78 —81	meno di cm. 81	da cm. 81 in su
Da m. 1,60 a 1,65 escluso	53-57	cm. 79	+79 —82	meno di cm. 82	da cm. 82 in su
Da m. 1,65 a 1,70 escluso	57-61	cm. 80	+80 —83	meno di cm. 83	da cm. 83 in su
Da m. 1,70 a 1,75 escluso	61-65	cm. 81	+81 —84	meno di cm. 84	da cm. 84 in su
Da m. 1,75 a 1,80 escluso	65-69	cm. 82	+82 —85	meno di cm. 85	da cm. 85 in su
Da m. 1,80 in su	70-	cm. 83	+83 —86	meno di cm. 86	da cm. 86 in su

Il fattore peso dev'essere valutato in cifra assoluta solamente quando il perimetro toracico raggiunga il valore minimo stabilito per la idoneità.

Per prendere con la maggiore esattezza possibile la misura del perimetro toracico, l'individuo deve stare dritto in piedi col corpo eretto, le braccia pendenti ai lati del corpo, le spalle bene aperte e portate all'indietro, per fare addossare bene le scapole alla cassa toracica.

Il nastro misuratore deve essere applicato esattamente orizzontale intorno al torace, a livello delle areole mammarie, in modo che col suo margine superiore tocchi la base dei capezzoli. Sarà tenuto moderatamente teso, in maniera che, passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, sia in contatto con la superficie cutanea di tutto il restante ambito toracico, senza esercitare sui tessuti manifesta compressione. I due capi si riuniranno sullo sterno, sovrapponendosi.

La misura deve essere presa nella pausa respiratoria, nel momento cioè in cui si passa dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro a posto per un tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori successivi.

Il presente articolo va applicato solo agli inscritti di leva e ai militari di nuova leva nella visita che subiscono al loro arrivo presso le sedi di reclutamento; giacchè nei militari in corso di servizio la deficienza di perimetro toracico deve essere messa in rapporto con fatti morbosi debilitanti, che devono essere identificati nella loro natura e grado e sui quali dovrà essere fondato un eventuale giudizio medico-legale.

NB.: Le suddette norme potranno essere modificate con semplice determinazione ministeriale.

Art 3.

Il *deperimento organico* pronunziato e persistente, trascorso il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: Il deperimento organico dev'essere considerato come entità nosologica a sè stante quando è sostenuto da cause morbose sconosciute e non perfettamente diagnosticabili. E' pertanto da escludersi il deperimento organico dovuto a *malaria, sifilide, tubercolosi, malattie da carenza, tumori* ecc. che verrà contemplato, di volta in volta, in altri articoli del presente elenco.

Art 4.

La malaria pronunziata con epato-splenomegalia, compromissione dello stato generale e della crasi sanguigna, previa osservazione in ospedale militare e, quando occorra, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 5.

La sifilide con sicure manifestazioni in atto, o quando, oltre la eventuale documentazione sanitaria della malattia, venga riscontrata una decisa positività delle siero-reazioni, oppure la diagnosi scaturisca sicura da altri segni. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 6.

L'obesità (notevole prevalenza del perimetro addominale su quello toracico), specie se associata a statura bassa, che diminuisca sensibilmente l'agilità e la prestanza del soggetto, o quando sia accompagnata a disturbi respiratori o circolatori, in tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: Il perimetro addominale si prende col nastro misuratore applicato orizzontalmente, secondo una linea che passi per l'ombelico.

Art. 7.

Il diabete zuccherino e le alterazioni del ricambio organico gravi accertati in ospedale militare, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Le *glicosurie transitorie e le altre forme meno gravi di alterazioni del ricambio,* previa osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 8.

Le sindromi dipendenti da alterata funzione del sistema neuro-endocrino (cretinismo, morbo di Flaiani-Basedow, morbo di Addison, sindrome adiposo-genitale di Froelich, acromegalia, diabete insipido, mixedema, sclerodermia diffusa, ecc.) accertate in ospedale militare.

Art. 9.

Le manifestazioni gravi di intossicazione cronica di origine esogena (piombo, arsenico, mercurio, tabacco, alcool, ecc.) accertate in ospedale militare.

Art. 10.

Le forme manifeste e gravi da carenza (avitaminosi), quali lo scorbuto, la pellagra, ecc., accertate in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo di rivedibilità.

Art. 11.

La lebbra accertata in ospedale militare.

L'actinomicosi, la sporotricosi, la leishmaniosi viscerale, la echinococcosi, l'amebiasi, ecc., accertate in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 12.

La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare attiva o spenta accertata o sospetta, sempre dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 13.

Le emopatie sistematiche e quelle non sistematiche purchè gravi (diatesi emolitiche, diatesi emorragiche, anemia aplastica-primitiva, ecc.) accertate in ospedale militare. Nei casi suscettibili di utile modificazione, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 14.

I tumori di natura maligna e quelli di natura benigna che per numero, volume o sede costituiscano una vistosa deformità o deturpazione, oppure siano di impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti, all'uso delle vestimenta o del corredo militare. Nei casi dubbi, dopo osservazione in ospedale militare.

Gli angiomi e le teleangectasie del volto estesi e deturpanti.

Art. 15.

Le dermatosi croniche estese e deturpanti.

Le dermatosi parassitario-contagiose e quelle allergiche, discrasiche e d'incerta eziologia che, per limi-

tate in estensione, siano persistenti, recidivanti o di difficile cura, previa osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 16.

Le ulceri croniche, le fistole, ed i seni fistolosi persistenti oltre il periodo della rivedibilità, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 17.

Le cicatrici quando per sede, estensione o aderenze con i tessuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti e non permettano il facile uso del corredo militare, ovvero siano deturpanti o facili ad ulcerarsi. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 18.

L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini mal riunite, la miosite ossificante, le contratture muscolari, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee ed aponevrotiche, le lussazioni permanenti dei tendini, quando disturbino la funzione delle parti ove hanno sede o producano vistosa deformità (vedi anche elenco *B*). In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 19.

Le tenosinoviti e le *borsiti croniche,* quando producano importanti disturbi funzionali, purchè accertate in ospedale militare. Nei casi suscettibili di utile modificazione, dopo trascorso il periodo della rivedibilità (vedi anche elenco *B*).

Art. 20.

Le malattie croniche delle ossa (qualunque ne sia la natura) *ed i loro esiti,* quando provochino manifesti disturbi funzionali. Nei casi suscettibili di miglioramento, dopo il periodo della rivedibilità. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 21.

Le deformazioni dello scheletro dovute a rachitismo o ad altre malattie, con manifesti disturbi funzionali (deviazione della colonna vertebrale, vizi di conformazione del torace, vistoso incurvamento delle tibie, ecc.). In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco *B*).

Art. 22.

Le deformità ossee od articolari consecutive a traumatismi (calli di frattura, pseudo-artrosi, iperostosi, ecc.) di grado tale da disturbare la funzione di una parte importante del corpo.

Nei casi giudicati suscettibili di utili modificazioni, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco *B*).

Art. 23.

Le artrosinoviti croniche, i corpi mobili articolari, l'anchilosi, la rigidità articolare, quando hanno sede in una delle articolazioni principali o in qualsiasi altra articolazione importante per la sua specifica funzione o quando siano di impedimento al maneggio delle armi, ai servizi marinareschi, marce, ecc. Le forme giudicate suscettibili di utile modificazione dopo trascorso il periodo della rivedibilità (vedi anche elenco *B*).

Art. 24.

Le lussazioni permanenti antiche e mal ridotte o facilmente recidivanti, in una delle principali articolazioni o in qualsiasi articolazione importante per la sua specifica funzione. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco *B*).

Art. 25.

Le malattie organiche del sistema nervoso centrale o periferico ed i loro esiti manifesti (paralisi, paresi, distrofie muscolari, contratture, ecc.).

In tutti i casi previo accertamento in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 26.

Le sindromi nervose a significato fisio-patologico ancora incerto quali ad esempio: la miotonia congenita di Thomsen, la distrofia muscolare progressiva, il morbo di Wilson, ecc., accertate in ospedale militare.

Art. 27.

I disturbi della parola (dislalia e disartria) gravi, accertati in ospedale militare.

Avvertenze: Per l'afasia, la cecità verbale, la sordità verbale, l'agrafia, ecc., vedi art. 25, elenco *A* e per le forme meno gravi, vedi elenco *B*.

Art. 28.

Le cerebropatie congenite od acquisite (idiozia, infantilismo psichico, mongoloidismo, insufficienza mentale) *gravi e legalmente comprovate. Le forme meno gravi e le anomalie del carattere e della condotta* quando nel soggetto resti dimostrata, o se ne possa fondatamente presumere, la inadattabilità alla vita collettiva ed alle restrizioni della vita militare.

Avvertenze: Le forme gravi legalmente comprovate, con chiari segni di arresto dello sviluppo mentale, specialmente se accompagnate da caratteristici fenomeni somatici, potranno essere giudicate dai Consigli di leva. Le forme gravi non legalmente comprovate, le altre meno gravi e quelle con manifestazioni d'immoralità costituzionale con anomalie del carattere e della condotta saranno, invece, giudicate dopo osservazione in ospedale militare, mercè esame clinico convalidato da documenti legali e, nei militari, dai rapporti informativi del comandante nonchè da appropriati rilievi psicologici che dovranno essere compiuti dall'ufficiale medico proponente l'invio in osservazione.

Saranno anche tenuti in dovuto conto i documenti sanitari rilasciati da istituti educativi (scuole ortofreniche, riformatori) legalmente riconosciuti e notori per le funzioni sociali che compiono (ambulatori per minorenni anormali e deficienti) nonchè i certificati del casellario giudiziario, dai quali risultino precedenti di criminalità minorile precoce od abituale.

Art. 29.

Le malattie mentali e le sindromi psicosiche; le inversioni sessuali e gli altri pervertimenti degli istinti rigorosamente accertati in ospedale militare. Se appa-

rentemente guarite, le infermità mentali daranno ugualmente luogo alla riforma, quando il soggetto sia stato internato in un manicomio in seguito a decretazione dell'autorità giudiziaria, e quindi a *scopo di cura e non per semplice osservazione.*

Avvertenze: I Consigli di leva possono pronunciare giudizi di riforma per individui internati in ospedali psichiatrici, in base ai certificati medici dei rispettivi direttori che contengano una esposizione minuta del quadro morboso ed ogni altra utile indicazione.

Art. 30.

L'epilessia nelle sue varie forme, accertata con osservazione in ospedale militare mediante la constatazione di accessi e di episodi comiziali, motori, sensoriali, psichici, ecc., o del carattere epilettico, mercè l'esame antropologico-clinico e psicologico, completato dai dati anamnestici e dai rapporti informativi.

Avvertenze:

1. Gli ufficiali medici dei Corpi e delle Navi, quando hanno constatato un attacco epilettico, ricovereranno in ospedale militare il soggetto, accompagnato dalla proposta di rassegna, contenente una particolareggiata relazione del caso; il Direttore dell'Ospedale deciderà se completare subito la rassegna oppure trattenere l'infermo in osservazione.

2. In caso di dubbio dell'allegata epilessia, trascorso il periodo di osservazione ospedaliera (che non dovrà di massima superare i 15 giorni), il sospetto epilettico sarà proposto per l'aggregazione temporanea al distaccamento infermieri dell'ospedale, per essere utilizzato nei vari servizi di fatica, ad esclusione del servizio assistenza infermi e di guardia, perchè si possano meglio accertare nella vita attiva gli eventuali episodi nervosi.

Art. 31.

La nevrastenia costituzionale e l'isterismo grave associato ad evidenti gravi anomalie del carattere, previa osservazione in ospedale militare.

Le forme acquisite di nevrastenia, le forme meno gravi di isterismo nonchè le altre forme di nevrosi, comprese quelle del vago e del simpatico, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità, previa osservazione in ospedale militare.

CLASSE II

IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ DELLE SINGOLE REGIONI

Art. 32.

L'alopecia permanente con mancanza della massima parte dei capelli o tale da costituire deformità. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco *B*).

Art. 33.

I vizi di conformazione del cranio di grado tale da costituire deformità o da menomare la prestanza militare.

La mancanza di una porzione delle ossa del cranio a tutto spessore.

Art. 34.

La blefaroptosi, anche se unilaterale, congenita, di grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Il blefarospasmo essenziale tonico, permanente, anche se unilaterale, di grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione. In tutti i casi, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 35.

Il lagoftalmo (permanente divaricamento delle palpebre) di grado tale da lasciare scoperta la metà della cornea.

Il coloboma (divisione di una palpebra a tutto spessore).

L'ectropion (rovesciamento della palpebra all'infuori).

L'entropion (rovesciamento della palpebra all'interno).

La trichiasi e la districhiasi (vizioso impianto delle ciglia), estese alla maggior parte delle ciglia.

L'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro).

Il simblefaro (aderenza delle palpebre col bulbo oculare).

Tutte queste malattie od imperfezioni, anche se limitate ad un solo occhio, quando siano di grado tale da produrre notevole deformità o da impedire gravemente la funzione visiva o da cagionare una permanente irritazione dell'occhio stesso. In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 36.

La blefarite ulcerativa, accertata in ospedale militare quando persista oltre il periodo della rivedibilità od abbia già prodotto la perdita irrevocabile della massima parte delle ciglia (madarosi).

Art. 37.

La dacriocistite cronica, le malattie croniche delle ghiandole lacrimali, persistenti oltre il periodo della rivedibilità. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Per l'epifora vedi elenco *B*.

Art. 38.

I disturbi motori di carattere permanente dei muscoli estrinseci di uno o di entrambi gli occhi quando generino diplopia, oppure producano vistosa deformità o riducano l'acutezza visiva al grado indicato nell'art. 45. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 39.

L'esoftalmo, anche monoculare di notevole grado, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 40.

Lo pterigio, quando raggiunga il campo pupillare e disturbi la visione così da ridurla al grado indicato nell'art. 45 oppure quando sia causa d'irritazione permanente dell'occhio, previa osservazione in ospedale militare.

Art. 41.

La congiuntivite granulosa (tracoma) in fase attiva o clinicamente spenta, dopo osservazione in ospedale militare.

Le altre congiuntiviti croniche secernenti o meno e il *catarro primaverile,* purchè persistenti oltre il periodo della rivedibilità, accertati in ospedale militare (vedi anche elenco *B*).

Art. 42.

Le malattie gravi ed in atto della cornea, della sclera, dell'iride, del *cristallino,* del *corpo ciliare,* della *coroide,* del *vitreo,* della *retina,* del *nervo ottico* ed i loro esiti accertati in ospedale militare, trascorso, quando occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 43.

L'afachia (mancanza del cristallino) anche se unilaterale, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 44.

La mancanza o *l'atrofia manifesta d'un globo oculare.*

Art. 45.

Le imperfezioni o gli esiti permanenti di malattie e di traumi del globo oculare per i quali, corretto l'eventuale vizio di refrazione, l'acutezza visiva, dopo osservazione in ospedale militare, risulti ridotta: *a*) a meno di 4/10 del normale in O.O.; *b*) a meno di 1/10 del normale in un O.

Nella valutazione in ogni caso, il perito dovrà attenersi alle norme contenute nella tabella seguente:

Idoneità	Ridotta attitudine militare	Riforma
6/10 in O. O. oppure 8/10 in un O. e 1/10 nell'altro O.	Da 6/10 a 4/10 in O. O. oppure da 5/10 a 8/10 in un O. e 1/10 nell'altro O.	— 4/10 in O. O. oppure — 1/10 in un O.

Per la idoneità, è pertanto richiesto:

visus O. O. = minimo 6/10;

visus in un O. = minimo 1/10, purchè nell'altro raggiunga gli 8/10.

Avvertenza: La determinazione soggettiva del visus sarà fatta alla distanza di metri 5, con scale ottotipiche decimali internazionali.

Art. 46.

L'emeralopia, accertata in ospedale militare.

La riduzione concentrica grave del campo visivo e tutte le affezioni delle vie ottiche, previa osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 47.

La miopia accertata con metodo schiascopico e ad accomodazione inerte, quando in ciascun occhio superi le sei diottrie (vedi anche elenco *B*).

Art. 48.

Gli altri vizi di refrazione (ipermetropia e astigmatismo miopico, ipermetropico, misto) quando, dopo la più utile correzione tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta al grado indicato dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco *B*).

Art. 49.

Le forme di anisometropia, in cui, dopo la più utile correzione pratica tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati dall'art. 45 del presente elenco. La constatazione dovrà farsi con osservazione in ospedale militare.

Art. 50.

La mancanza totale del padiglione di un orecchio e tutte le lesioni ed alterazioni di esso che siano causa di deformità grave e deturpante (vedi anche elenco *B*).

Art. 51.

L'otite media purulenta cronica, anche se unilaterale, da qualsiasi causa sostenuta.

Gli esiti di antro-atticotomia (operazione radicale) quando permanga fistola retroauricolare. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità (vedi anche elenco *B*).

Art. 52.

La sordità completa bilaterale. La sordità completa unilaterale accompagnata da ipoacusia dell'altro lato di grado tale che la voce ordinaria di conversazione sia percepita a meno di 5 metri. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 53.

L'ipoacusia bilaterale sostenuta da causa inamovibile, di grado tale che la voce di conversazione sia percepita ad una distanza inferiore a metri 5 (vedi anche elenco *B*).

L'ipoacusia unilaterale sostenuta da causa inamovibile, di grado tale che la voce di conversazione sia percepita ad una distanza inferiore a metri uno. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità (vedi anche elenco *B*).

Art. 54.

Le affezioni organiche e funzionali del labirinto (osseo e membranoso) ed i loro esiti, persistenti oltre il periodo della rivedibilità. In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 55.

La mancanza totale del naso.

Le alterazioni congenite e acquisite e le malattie del naso, delle fosse nasali e del rinofaringe che producano evidente deformità della fisonomia e inducano notevoli disturbi funzionali a carattere permanente: dopo osservazione in ospedale militare e, se del caso, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Le malattie delle fosse nasali e del rinofaringe che siano croniche e tali da indurre disturbi funzionali gravi, accertate con osservazione in ospedale militare se ritenute suscettibili di miglioramento, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 56.

L'ozena da accertarsi con osservazione in ospedale militare.

Art. 57.

Le affezioni neoplastiche o suppurative dei seni paranasali.

Le affezioni catarrali croniche con ispessimento della mucosa, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 58.

Le imperfezioni e gli esiti permanenti delle malattie delle labbra e della mucosa orale (restringimento dell'orificio orale, labbro leporino nelle sue varietà, aderenze delle guancie con le gengive, ecc.) gravi al punto da produrre evidente deformità o notevoli alterazioni funzionali.

Art. 59.

La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini.

La mancanza o la carie estesa di tale numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia o il meccanismo della masticazione, con disturbi dispeptici e con risentimento dello stato generale. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare. Per le forme non raggiungenti i limiti per la riforma vedi elenco *B*.

Avvertenza: Il perito indicherà sempre il numero e la sede dei denti mancanti e di quelli cariati.

L'eliminazione dal servizio per alterazione della dentatura non si applica ai sottufficiali ed ufficiali che possono correggerla con apparecchi di protesi.

Art. 60.

I vizi di conformazione e gli *esiti di lesioni traumatiche del palato osseo o molle, con perdita di sostanza e con grave alterazione funzionale. I vizi di conformazione e gli esiti di lesioni delle ossa mascellari, con permanente compromissione della funzione*. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 61.

Le affezioni gravi e croniche del palato osseo o molle o dei mascellari accertate in ospedale militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, se giudicate suscettibili di utili modificazioni.

Art. 62.

Le alterazioni congenite od acquisite della lingua quando inducano evidenti disturbi funzionali.

Art. 63.

Il sordomutismo e il mutismo di natura organica, legalmente comprovati.

Nei casi non comprovati legalmente, previa osservazione in ospedale militare.

Art. 64.

Le malattie croniche e gravi delle ghiandole salivari, accertate in ospedale militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, se giudicate suscettibili di utili modificazioni.

Art. 65.

L'ipertrofia cronica tonsillare con accentuati disturbi della deglutizione, della respirazione o della fonazione dopo osservazione in ospedale militare e, se ritenuta suscettibile di utile modificazione, trascorso il periodo della rivedibilità.

Le affezioni croniche delle tonsille palatine con episodi acuti recidivanti, che diano luogo a sofferenza di organi importanti per la economia vitale (apparato renale, cardio-vascolare, articolazioni, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 66.

L'adenoidismo manifesto soprattutto per ipertrofia considerevole delle tonsille faringee (vegetazioni adenoidi), quando si accompagni ad alterazioni dello sviluppo somatico o a disturbi rilevanti della respirazione o ad affezioni croniche dell'orecchio medio, previa osservazione in ospedale militare e, se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 67.

Le malattie croniche gravi del faringe e dell'esofago ed i loro esiti accertati con osservazione in ospedale militare e, se ritenute suscettibili di utili modificazioni, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

I vizi di conformazione ed i disturbi di canalizzazione del faringe e dell'esofago tali da ostacolare la deglutizione, la respirazione o la fonazione, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 68.

Il gozzo quando costituisca notevole deformità.

L'aumento di volume permanente della tiroide, di grado tale da produrre ostacolo per la respirazione o la circolazione. In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare e, se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 69.

Tutte le affezioni organiche croniche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea accertati in ospedale militare.

Se ritenuti suscettibili di utili modificazioni trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 70.

La gobba anche se non voluminosa.

Art. 71.

La malattie croniche e gli esiti insanabili di affezioni acute dei bronchi, dei polmoni e delle pleure, accertati in ospedale militare. Le forme ritenute modificabili, trascorso il periodo della rivedibilità. Per gli esiti lievi di pleurite vedi elenco *B*.

Per le forme di natura tubercolare, vedi art. 12.

Art. 72.

Le affezioni del mediastino di qualsiasi natura ed i loro esiti che ostacolino la respirazione, la deglutizione o la circolazione o che producano notevoli disturbi della innervazione. In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 73.

L'ectopia o la transposizione di visceri toraco-addominali, quando sia disturbata la funzione di essi o quella di organi vicini, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 74.

I vizi valvolari organici di cuore, le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio ed i loro esiti insanabili.

L'angina pectoris. In ogni caso previa osservazione in ospedale militare.

Art. 75.

I disturbi funzionali del cuore di qualsiasi specie e natura purchè gravi e permanenti, dopo osservazione in ospedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Avvertenza: Per le forme che non raggiungono i limiti per la riforma vedi elenco *B*.

Art. 76.

Le malattie delle arterie quando siano causa di gravi e permanenti disturbi funzionali o trofici importanti. *Gli aneurismi* di qualsiasi grado e specie, sempre dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 77.

L'ipertensione essenziale di grado notevole accertata in ospedale militare.

Art. 78.

Le varici degli arti inferiori, quando siano estese, voluminose e con molteplici e grossi nodi oppure siano complicate da edemi od ulcerazioni.

Gli esiti di flebite o di linfoangioite caratterizzati da edemi e da disturbi trofici in atto, quando ostacolino la funzione dell'arto o persistano oltre il periodo della rivedibilità. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco *B*).

Art. 79.

I vizi di conformazione, le malattie croniche degli organi addominali ed i loro esiti, le ulceri gastro-duodenali, le peritoniti che per natura, grado o sede diano luogo ad evidenti disturbi funzionali, previa osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 80.

Le ptosi viscerali, allorchè inducano gravi disturbi funzionali.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare e, nelle forme suscettibili di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 81.

Le emorroidi croniche voluminose e molteplici complicate da prolasso della mucosa rettale o da ulcerazioni o che per le frequenti emorragie abbiano indotto fenomeni di grave anemia, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità e sempre dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 82.

I vizi di conformazione, le malattie croniche della porzione anale del retto e dell'orifizio anale nonchè i loro esiti insanabili, accertati in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 83.

Le ernie viscerali di qualsiasi specie e grado, anche se unilaterali, sempre dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenze: Per quelle allo stato di punta, vedi elenco *B*. Per gli ufficiali e sottufficiali le ernie non complicate, riducibili e contenibili, anche se scrotali, non danno luogo a provvedimenti medico-legali.

Art. 84.

Il foro ombelicale pervio per vizio congenito.

Art. 85.

La mancanza, la ritenzione e l'atrofia grave dei testicoli. Se unilaterale, quando vi siano segni di mancata virilità. Nei casi dubbi previa osservazione in ospedale militare.

Art. 86.

L'idrocele comunicante ben manifesto.

L'idrocele cistico della vaginale del testicolo, se di volume notevole.

Art. 87.

La perdita totale o di una considerevole porzione del pene.

Art. 88.

I restringimenti uretrali organici di grado notevole.

Le fistole uretrali di qualsiasi grado o sede, dopo osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 89.

L'epispadia.

L'ipospadia, solo quando lo sbocco uretrale si trovi nel solco balano-prepuziale o posteriomente ad esso. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 90.

L'enuresi da qualsiasi causa sostenuta, purchè accertata in ospedale militare.

Art. 91.

Le malattie croniche del rene.

Gli esiti ritenuti non utilmente modificabili di affezioni acute del rene.

La mancanza od il vizio di conformazione di un rene.

In tutti i casi previa osservazione in ospedale militare e, occorrendo, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 92.

I vizi di conformazione, le malattie croniche gravi dell'uretere e della vescica ed i loro esiti insanabili, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 93.

Le malattie e gli esiti di lesioni dello scroto, dei testicoli, delle vie seminali e della prostata, gravi e cronici accertati in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo di rivedibilità.

Avvertenza: Per le forme tubercolari vedi art. 12, elenco *A*.

Art. 94.

a) *La mancanza di una mano o di un piede;*

b) *La grave menomazione funzionale di una mano o di un piede,* dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 95.

La mancanza totale o la perdita completa della funzione:

a) di un pollice;

b) di un indice e di un altro dito della stessa mano;

c) delle ultime tre dita di una mano;

d) di due dita e di un metacarpale di una mano;

e) di due indici;

f) di tre dita fra le due mani;

g) delle ultime due falangi di un indice, insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano;

h) delle due ultime falangi di cinque dita fra le due mani;

i) della falange ungueale di tutte le dita di una mano;

l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani, compresa quella dei due pollici;

m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice;

n) della falange ungueale di sette dita fra le due mani, esclusa quella dei due pollici.

Avvertenza: La perdita funzionale dovrà sempre essere constatata in ospedale militare (vedi anche elenco *B*).

Art. 96.

La mancanza totale o la perdita completa della funzione:

a) di tre dita di un piede;

b) dei due alluci;

c) di un alluce e di altre due dita fra i due piedi;

d) di quattro dita fra i due piedi, esclusi gli alluci;

e) della falange ungueale di un alluce e di altre quattro falangi ungueali fra i due piedi.

Avvertenza: La perdita funzionale dovrà essere sempre constatata in ospedale militare (vedi anche elenco *B*).

Art. 97.

Il sudore fetido dei piedi, quando sia abituale, copioso, macerante, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 98.

La notevole convergenza o divergenza delle ginocchia.

Il vizioso atteggiamento dei piedi (equino-varo-valgotalo). Le dita soprannumerarie dei piedi solo quando producano manifesto impedimento all'uso della calzatura militare.

Le dita soprannumerarie e le alterazioni insanabili delle dita della mano, quando impediscano il libero maneggio delle armi ed i servizi marinareschi.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco *B*).

Art. 99.

La ineguaglianza degli arti superiori allorchè l'accorciamento di uno di essi sia almeno di cinque centimetri.

La ineguaglianza degli arti inferiori quando l'accorciamento di uno di essi sia di almeno tre centimetri.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco *B*).

Avvertenza: Per gli ufficiali e sottufficiali la ineguaglianza degli arti, consecutiva a fratture riportate nel corso del servizio, saranno causa di inidoneità solo quando siano molto appariscenti o producano marcata claudicazione o siano di grave ostacolo per i servizi inerenti al loro grado e categoria.

Art. 100.

Le malattie, imperfezioni o deformità non specificate in questo elenco, ma che rendono palesamente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: L'individuo che abbia varie infermità od imperfezioni, nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata, per motivare il giudizio di inabilità permanente, sarà riformato in seguito ad osservazione in ospedale militare quando il complesso di quelle infermità o imperfezioni lo rendano inabile al servizio militare.

Visto: *Il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

ELENCO *B*.

Imperfezioni ed infermità che sono causa di ridotta attitudine militare (R.A.M.).

Art. 1.

La statura da m. 1,50 a m. 1,54 compreso.

Art. 2.

Gli esiti lievi di pleurite.

Art. 3.

Le alterazioni muscolari, tendinee ed aponevrotiche, indicate nell'art. 18 elenco *A*, non raggiungenti i limiti per la riforma.

Art. 4.

Le tenosinoviti e le borsiti croniche che non raggiungano i limiti per la riforma.

Art. 5.

Le deformazioni dello scheletro dovute a rachitismo o ad altra causa, quando non raggiungano i limiti per la riforma.

Art. 6.

Le deformazioni ossee ed articolari consecutive a traumatismi di grado inferiore a quello richiesto per la riforma.

Art. 7.

Le anchilosi e le rigidità articolari che non raggiungano i limiti per la riforma.

Art. 8.

Le lussazioni antiche, incomplete che non raggiungano i limiti per la riforma.

Art. 9.

I disturbi della parola (dislalia, disartria) non raggiungenti i limiti per la riforma.

Art. 10.

Le alopecie quando non siano di grado tale da giustificare il provvedimento di riforma.

Art. 11.

Le affezioni delle palpebre contemplate nell'art. 34 dell'elenco *A*, non raggiungenti i limiti per la riforma.

Art. 12.

L'epifora.

Art. 13.

Le congiuntiviti manifestamente croniche non considerate nell'elenco *A*.

Art. 14.

Le imperfezioni o gli esiti di malattie o di traumi del globo oculare, per i quali, corretto l'eventuale vizio di refrazione, l'acutezza visiva sia inferiore a 6/10 ma non a 4/10 in O.O. oppure non inferiore a 5/10 in un O. e ad 1/10 nell'altro O.

Art. 15.

La miopia che superi le 4 diottrie in ciascun occhio, ma non superi le sei.

Art. 16.

L'ipermetropia e l'astigmatismo miopico, ipermetropico, misto in cui, dopo la più utile correzione tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta a valori inferiori a 6/10 ma non a 4/10 in O.O. oppure a valori non inferiori a 5/10 in un O. ed a 1/10 nell'altro.

Art. 17.

La mancanza parziale del padiglione auricolare e le sue alterazioni meno vistose.

Art. 18.

Le otiti medie catarrali croniche, gli esiti di otite media purulenta cronica e di antro-atticotomia senza fistola retroauricolare, gli esiti di mastoidectomia anche se unilaterali.

Art. 19.

L'ipoacusia bilaterale con voce di conversazione percepita a distanza superiore a metri 5 ma non superiore a metri 7, e *quella unilaterale* con distanza uditiva superiore a 1 metro ma non a 2.

Art. 20.

La mancanza o la carie estesa dei denti di grado tale da disturbare il meccanismo della fonazione o della masticazione, ma senza raggiungere i limiti per la riforma.

Art. 21.

I disturbi funzionali di cuore, comprese le nevrosi cardiache, che non raggiungano i limiti per la riforma.

Art. 22.

Le varici e gli esiti manifesti di flebite e linfoangioite che non raggiungano i limiti per la riforma.

Art. 23.

Le ernie viscerali allo stato di punta.

Art. 24.

Il varicocele voluminoso e nodoso, l'idrocele cistico del cordone spermatico e l'idrocele cistico della vaginale di non notevole volume.

Art. 25.

La mancanza totale di una o più dita delle mani e dei piedi che non sia causa di inabilità assoluta. La mancanza parziale di più dita fra le due mani e fra i due piedi non contemplate nell'elenco *A*, tale da disturbare il maneggio delle armi, i servizi marinareschi o le marce.

Art. 26.

Il piede piatto bilaterale, quello unilaterale di grado notevole e tutte quelle altre deformità dei piedi non contemplate nell'elenco *A* le quali siano d'impedimento alla marcia e alla esecuzione dei servizi marinareschi.

Art. 27.

L'accorciamento di un arto inferiore da 1 a meno di 3 centimetri.

Art. 28.

Tutte le malattie, imperfezioni e deformità non specificate nel presente elenco, che, pur non raggiungendo i limiti per la riforma, riducono palesemente l'attitudine militare.

Visto: *Il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 26 aprile 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravina Carmine fu Pietrangelo, livellario al comune di Grazzanise, partita 1787, foglio di mappa 4, particella 40, per la superficie di Ha. 1.02.20 e con l'imponibile di L. 71,54.

Il fondo confina: a nord, con i fondi di proprietà Feola Pasquale e Marco fu Nicola ed altri; Gravante Brigida ed altri fu Francesco; ad est, con il fondo di proprietà Foresta Umberto fu Domenico; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Gravina Giuseppe fu Salvatore, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 giugno 1951 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 56.000 (cinquantaseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 394. — CATALANO

(5641)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle colline fiesolane, sito nell'ambito dei comuni di Firenze e Fiesole.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la tutela delle bellezze naturali, nelle adunanze del 29 luglio e del 20 ottobre 1950, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio delle colline fiesolane a nord di Firenze;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Firenze e Fiesole senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta nel suo insieme costituisce un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio locale;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Firenze e Fiesole indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Firenze per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Firenze entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ai comuni di Firenze Fiesole.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio dei Comuni ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo dei Comuni interessati.

Roma, addì 5 novembre 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Notifica del territorio delle colline fiesolane e adiacenti in comune di Firenze.

Ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, la Commissione per tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze, nelle sue riunioni del 29 luglio e del 20 ottobre u. s., ha deliberato di sottoporre a vincolo di notifica il territorio delle colline fiesolane a nord di Firenze.

Notifica del territorio delle colline fiesolane a nord di Firenze (comune di Fiesole).

Ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze nelle sue riunioni del 29 luglio e del 20 ottobre u. s., ha deliberato di sottoporre a vincolo di notifica il territorio delle colline fiesolane a nord di Firenze.

(5792)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Terni n. 7178.2.AG in data 22 agosto 1951,

con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Pozzi Francesco rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Associazione provinciale degli agricoltori) in quanto trasferito in altra sede, con il cav. Suadoni Romeo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Pozzi Francesco è sostituito con il cav. Suadoni Romeo, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(5812)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1951.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli assegni col nuovo sistema meccanografico nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POSTE
E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegno di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Avellino, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° dicembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1951

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1951
Registro n. 17, *foglio n.* 196. — GRIMALDI

(5925)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1951.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli assegni col nuovo sistema meccanografico nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POSTE
E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegno di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 363;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Ascoli Piceno, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° dicembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1951

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1951
Registro n. 17, *foglio n.* 197. — GRIMALDI

(5928)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1951.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli assegni col nuovo sistema meccanografico nella provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POSTE
E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegno di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Siracusa, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° dicembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1951

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1951
Registro n. 17, *foglio n.* 198. — GRIMALDI

(5926)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1951.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli assegni col nuovo sistema meccanografico nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POSTE
E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegno di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Rieti, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni in conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° dicembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1951

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1951
Registro n. 17, *foglio n.* 195. — GRIMALDI

(5927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 22 novembre 1951, Valenzi Bernardo, notaio residente nel comune di Scanno, distretto notarile di Sulmona, è traslocato nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone.

(5935)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Sarda », con sede in Ostia Lido (Roma), e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1951, la Società cooperativa agricola « Sarda », con sede in Ostia Lido (Roma), costituita con atto in data 16 ottobre 1944 del dott. Egidio Marchese, notaio in Formia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il dottor Mazzotta Colonno.

(5861)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Staffolana », con sede in Staffolo, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1951, la Società cooperativa di consumo « Staffolana », con sede in Staffolo, costituita con atto del notaio Olmi dott. Luigi, in Iesi, in data 16 giugno 1945, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Francesco Bartelucci di Ernesto.

(5862)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società Cooperativa Autotrasporti Leno « S.C.A.L. », con sede in Leno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1951, il rag. Enrico Lanza, direttore di ragioneria nell'Intendenza di finanza di Brescia, è stato nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa Autotrasporti Leno « S.C.A.L. », con sede in Leno, in sostituzione del dott. rag. Francesco Lamberti, dimissionario.

(5829)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Riva Trigoso. Rettifica.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 13 novembre 1951, è stato rettificato il precedente decreto in data 20 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1948, con il quale veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 840, sita nella spiaggia di Riva Trigoso, facente parte del mappale n. 193 riportata al foglio n. XXX del comune di Sestri Levante, nel senso che l'area citata misura mq. 400 anzichè 840.

(5903)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto Presidenziale in data 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, registro n. 13, foglio n. 256, è stato respinto il ricorso in via straordinaria prodotto dal ragioniere negli arsenali militari marittimi sig. Santoro Vito Nicola avverso il provvedimento del Ministero della difesa-Marina n. 15406 dell'8 novembre 1950, con il quale si rigettava l'istanza del predetto intesa ad ottenere il computo del servizio reso nel grado 12° di gruppo *C* ai fini della promozione al grado 9° di gruppo *B*.

(5839)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Frascaroli Alessandro, già esercente in Torino.

Tali marchi recavano il N. 88-TO.

(5840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 245

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 novembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,90
» Napoli	624,85	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 27 novembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,50
Id. 3,50 % 1902	68,75
Id. 3 % lordo	57,55
Id. 5 % 1935	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	72,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,975
Id. 5 % 1936	91,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	97,30
Id. 5 % 1960	97,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 novembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 246

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 novembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,91	» Roma	624,91
» Genova	624,92	» Torino	624,90
» Milano	624,93	» Trieste	—
» Napoli	624,85	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 28 novembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,50
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	57,40
Id. 5 % 1935	96,675
Redimibile 3,50 % 1934	72,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,10
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	97,20
Id. 5 % 1960	97,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 novembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,92

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di pagamento di quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1 serie III n. 961796, dell'importo di L. 216,75, rilasciata il 18 febbraio 1941 dall'Esattoria comunale di Cutro (Catanzaro), per il pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla « Società italiana strade ferrate del Mediterraneo » secondo l'art. 1 del ruolo terreni del predetto Comune con delega alla stessa Società italiana strade ferrate del Mediterraneo per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1933, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito suddetto.

Roma, addì 20 novembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1951

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese ottobre 1951 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati.

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º luglio al 31 ottobre 1951			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1951 (suppletivo)		54.268		
Gestione di Bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — Competenza	393.229		354.622	
Entrate e spese di bilancio effettive — Residui	56.993		123.899	
Totale		450.222		478.521
In conto movimento di capitali — Competenza	32.759		25.787	
In conto movimento di capitali — Residui	2.295		24.018	
Totale		35.054		49.805
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	553.956		522.792	
Conti correnti	1.104.470		1.045.018	
Incassi da regolare	664.709		641.694	
Altre gestioni	590.570		479.117	
Totale		2.918.705		2.688.621
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di Portafoglio	158		211	
Pagamenti da regolare	23.405		109.521	
Altri crediti	790.182		872.446	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.503		1.406	
Totale		815.248		983.584
Totale generale incassi e pagamenti		4.273.497		4.200.531
Fondo di cassa al 31 ottobre 1951				72.966
Totale a pareggio		4.273.497		4.273.497

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1951 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		72.966	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di Portafoglio	204		
Pagamenti da regolare	159.019		
Altri crediti	254.283		
Titoli da realizzare e valute logore ritirate dalla circolazione	563		
Totale crediti		414.069	
In complesso			487.035
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.094.182		
Conti correnti	244.098		
Incassi da regolare	56.845		
Altre gestioni	241.840		
Totale debiti			2.636.965
Situazione del Tesoro (passività)			2.149.930

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: BOLAFFI

(5920)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Serie e numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie A	262660	Tesoreria provinciale di Torino	Banca Torinese S. A., con sede in Torino, via Bruno Buozzi n. 6.	5.000
» B	216898	Come sopra	Come sopra	10.000
» C	112994	Come sopra	Come sopra	20,000
» C	112996	Come sopra	Come sopra	20.000
» E	193835	Tesoreria provinciale di Trapani	Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, filiale di Trapani.	100.000
» E	193836	Come sopra	Come sopra	100.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 10 novembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5765)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Mantova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 giugno 1951, n. 60548/20400.12.42, con cui era stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente della sezione medica del Laboratorio provinciale. di igiene e profilassi di Mantova;

Visto il marconigramma n. 22535 in data 11 settembre 1951, con cui il Prefetto di Mantova rappresenta la necessità di sostituire il segretario della Commissione predetta per il trasferimento in altra sede del titolare;

Decreta:

Il dott. Egidio Maniscalco è nominato segretario della Commissione del concorso pubblico al posto di assistente della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Mantova in sostituzione del dott. Mario Cotogno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Mantova.

Roma, addì 6 ottobre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5891)

Graduatoria dei dottori in medicina veterinaria nominati veterinari provinciali aggiunti di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1951 (registro n. 53 Presidenza, foglio n. 346), con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori ed idonei nel concorso per esami a diciotto posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, un terzo dei quali venne riservato agli aiuti ed assistenti universitari;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la lettera 1º agosto 1951, n. 11924/12106, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stata auto-

rizzata l'assunzione, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dei primi due idonei nel concorso predetto;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina veterinaria sono nominati, a decorrere dal 1° ottobre 1951, veterinari provinciali aggiunti di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica:

1. Fontana Sebastiano
2. Leali Livio
3. Gambacurta Pier Marino
4. Marazzà Vincenzo
5. Almerigogna Paolo
6. Bracalenti Silvano
7. Landini Armando
8. Regis Andrea
9. Roncarolo Giuseppe
10. Gattolini Tullio, partigiano-combattente
11. Giannini Giuseppe
12. Palazzetti Giulio
13. Bernardi Antonio
14. Margaroli Dario
15. Piga Mario, combattente
16. Capuano Gennaro, orfano di guerra
17. Calcinardi Carlo, combattente
18. Stoppani Piero, combattente, invalido di guerra
19. Biancardi Guido
20. Del Monte Paolo

Ai predetti, durante il periodo di prova, della durata di sei mesi, sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 238.700, oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 1° ottobre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1951
Registro Presidenza n. 54, *foglio n.* 205. — FERRARI

(5858)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tredici posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovano nelle condizioni previste dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso fra gli aiuti e gli assistenti universitari suddetti, tredici posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, dei quarantuno messi a pubblico concorso con decreto Presidenziale 27 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 6 luglio 1951.

Il programma per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del regio decreto sopracitato, verterà sulle materie indicate nell'allegato *A*.

Gli esami avranno luogo a Roma nella località ed alla data che saranno successivamente determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e portate, a cura dello stesso, a conoscenza degli interessati.

Per ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra, gli interessati dovranno farne domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà essere redatta su carta bollata da L. 32 e dovrà contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito del candidato, la dichiarazione che egli è disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesco) nella quale intende sottoporsi alla prova.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

1) certificato del rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, attestante la nomina ad aiuto od assistente, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 13 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

Il concorrente, inoltre, dovrà dimostrare di essere aiuto o assistente ordinario all'insegnamento di igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente universitario;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) diplomi, in originale o in copia autentica notarile di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio professionale;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o certificato di esito di leva;

6) fotografia autenticata dal notaio o dal sindaco, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

(5774)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Biondi Angelo fu Gaetano avverso il risultato del concorso, riservato ai reduci, a cattedre di italiano, latino, greco, storia e geografia, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(5895)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Barletta (Bari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 19 giugno 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Barletta (Bari);

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Barletta (Bari) nell'ordine appresso indicato:

1. Del Bene dott. Giovanni	punti	91,09	su 132
2. Davì dott. Guido	»	90,66	»
3. Raspanti dott. Carlo	»	90,32	»
4. Livi dott. Filiberto	»	89,59	»
5. Mazzoni dott. Francesco	»	89,58	»
6. Zito dott. Ludovico	»	89,06	»
7. Roccella dott. Davide	»	88,62	»
8. Messineo dott. Giuseppe	»	87,96	»
9. Calabro Vincenzo	»	87 —	»
10. Russo Ferruccio	»	85,50	»

11. Montesano rag. Vincenzo, ufficiale di complemento punti 84,50 su 132
12. Facciolo Francesco » 84,50 »
13. Pollidori Giuseppe 84,45 »
14. Fabbri dott. Giulio 84,23 »
15. Castronuovo dott. Giovanni 84,20 »
16. Perta dott. Angelo 83,25 »
17. Cioce dott. Giuseppe 83,03 »
18. Tiraboschi Luigi 83 — »
19. Troccoli Bernardino, ex combattente 82 — »
20. Mona Vito Nicola 82 —
21. Iacono Enrico 80 —
22. Baraldi dott. Dario 76,24
23. Abbaticchio dott. Pietro 75,86
24. Rianò dott. Enrico 75,77
25. Tampone Francesco 75,43
26. Cantarini dott. Giulio 74,86
27. Chiarello Salvatore 74,50
28. Mendnni dott. Attilio 73,36
29. Palombo Silvio 73,14
30. De Palo dott. Vittorio 72,64
31. Succi Cimentini dott. Flobert 72,08
32. Manzini dott. Dario 71,81
33. D'Ermo Amato 65,60
34. Pasqualis dott. Marcello 63,83
35. Rodighiero dott. Rocco 61,40
36. Grossi dott. Artemio 58,95
37. Marchetti Valeriano 51 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1951

Il Ministro: SCELBA

(5773)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a trentatre posti di custode idraulico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del demanio, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, che approva il regolamento per il personale subalterno addetto alla custodia dei canali di irrigazione e di forza motrice appartenente al patrimonio dello Stato (canali Cavour e canali dell'antico demanio);

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1950, con il quale venne indetto, fra altri, un concorso a trentatre posti di custode idraulico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del demanio;

Vista la graduatoria generale del concorso suddetto formata dalla Commissione esaminatrice e riconosciutane la regolarità;

Vista la lettera n. 4750/12106 del 29 marzo 1951, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il ricorso alla facoltà prevista dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sopraindicato;

Considerato che alla data del presente decreto risultano in servizio nei gradi di assistente e custode idraulico diciassette invalidi di guerra e che alla stessa data sono vacanti nel grado iniziale di custode idraulico quarantasette posti, di cui cinque restano accantonati ai fini della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra;

Dispone:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso per trentatre posti di custode idraulico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del demanio, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950:

1. Martino Alfredo, combattente punti 18,000
2. Fazio Pasquale » 17,750
3. Sanfelice Donato 17,437
4. Di Lella Giuseppe, combattente 17,375
5. Ceccarelli Roberto 16,850
6. Bernardini Orfeo 16,750
7. Russo Pasquale, combattente 16,625
8. Perinotto Emiliano, combattente 16,562
9. De Crescenzo Bernardo 16,500
10. Di Fusco Domenico 16,450
11. Spina Franco 16,440
12. Domanico Rodolfo, combattente 16,437
13. Manfredi Angiolino 16,417
14. Marotta Felice 16,350
15. Triggiani Emanuele 16,300
16. Lo Sapio Girolamo 16,290
17. Pesce Vito 16,270
18. De Lisi Pasquale 16,260
19. Basile Aldo 16,255
20. Rossetti Nicolino, combattente 16,250
21. Mollica Rosario 16,240
22. Delchin Giorgio 16,230
23. Moggio Aldo 16,225
24. Russo Giuseppe 16,200
25. Terlizzi Antonio 16,195
26. Carozza Pietro 16,190
27. Sabatini Cristoforo, combattente 16,187
28. Abbatecola Silvio 16,180
29. Lupone Mario 16,175
30. Massolo Mario 16,170
31. Guidi Romano 16,160
32. Pesca Giulio 16,150
33. Brancato Antonino 16,140
34. De Fino Michele 16,135
35. Pasculli Luigi 16,130
36. Pasini Gaetano 16,125
37. Mozzillo Urbano 16,115
38. Ranaldi Domenico 16,100
39. Tassoni Luigi 16,050
40. Baldascini Umberto, combattente 16,000
41. Terenzio Giuseppe, combattente 15,875
42. Pardini Umberto, combattente 15,850
43. D'Amato Nicola 15,800
44. Perrelli Espedito 15,775
45. Papa Isacco, combattente 15,750
46. Palmieri Giovanni 15,700
47. Di Natale Salvatore, combattente 15,687
48. Bellotto Pier Giovanni 15,675
49. Perillo Domenico, combattente 15,670
50. Di Franco Onorato, combattente 15,650
51. Sonnati Eugenio 15,645
52. Guarino Vincenzo 15,640
53. Ravaglia Aldo 15,635
54. Simeone Luca 15,630
55. Cordedda Francesco 15,625
56. Giancola Ugo, combattente 15,620
57. Cioffi Domenico, combattente 15,610
58. D'Errico Giuseppe 15,600
59. Palma Tommaso, combattente 15,575
60. Perna Giuseppe 15,562
61. Cimminiello Luigi, combattente 15,550
62. Vicini Luigi 15,525
63. Aggio Cesare, combattente 15,500
64. Calabiano Paolo, combattente 15,390
65. Camerini Sergio 15,380
66. Villani Salvatore 15,375
67. Briguglio Antonino 15,312
68. Sacco Antonio 15,300
69. Ghionda Francesco 15,237
70. Zanini Vinicio 15,187
71. Impelluso Giuseppe 15,135
72. Venditto Mario 15,125
73. Di Maggio Pietro 15,100
74. Cesaro Giovanni 15,062
75. Garzone Aldo 15,000

76. Conti Ennio punti 14,937
77. Pisano Sabato » 14,900
78. Vergari Luigi » 14,875
79. Bisi Renato » 14,812
80. Sidoti Giuseppe » 14,800
81. Vanni Sabatino » 14,780
82. Maccariello Giuseppe, combattente » 14,750
83. De Fino Giuseppe » 14,687
84. Veracini Carlo, combattente » 14,625
85. Toscano Sabato » 14,600
86. Perrone Galdino 14,580
87. Mustardino Biagio 14,562
88. Mirra Giuseppe 14,500
89. Cozzolino Gennaro 14,375
90. Pintaura Giuseppe, combattente 14,250
91. Spera Felice 14,200
92. Dal Martello Sergio 14,150
93. Falduti de Rosa Salvatore 14,140
94. Fruncillo Carmine 14,130
95. Ortone Antonio 14,125
96. Petrosino Raffaele 13,875
97. Toni Arturo » 13 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente i candidati:

1. Martino Alfredo, combattente
2. Fazio Pasquale
3. Sanfelice Donato
4. Di Lella Giuseppe, combattente
5. Ceccarelli Roberto
6. Bernardini Orfeo
7. Russo Pasquale, combattente
8. Perinotto Emiliano, combattente
9. De Crescenzo Bernardo
10. Di Fusco Domenico
11. Spina Franco
12. Domanico Rodolfo, combattente
13. Manfredi Angiolino
14. Marotta Felice
15. Triggiani Emanuele
16. Lo Sapio Girolamo
17. Pesce Vito
18. De Lisi Pasquale
19. Basile Aldo
20. Rossetti Nicolino, combattente
21. Mollica Rosario
22. Delchin Giorgio
23. Moggio Aldo
24. Russo Giuseppe
25. Sabatino Cristoforo, combattente
26. Baldascini Umberto, combattente
27. Terenzio Giuseppe, combattente
28. Pardini Umberto, combattente
29. Papa Isacco, combatt.
30. Di Natale Salvatore, combattente
31. Perillo Domenico, combattente
32. Di Franco Onorato, combattente
33. Giancola Ugo, combattente
34. Cioffi Domenico, combattente
35. Palma Tommaso, combattente
36. Cimminiello Luigi, combattente

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1951
Registro Finanze n. 27, *foglio n.* 289. — LESEN

(5906)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 127/18629 del 30 maggio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 126 in data 14 giugno 1947 per il conferimento di ventuno posti di veterinario condotto;

Visto il proprio decreto n. 128/18630 del 30 maggio 1951, con il quale si assegnavano ai veterinari vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Galliera, a seguito di rinuncia del dott. Miege Giuseppe, 11° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che il dott. Russo Luigi, 14° graduato, ha rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Borini Giuseppe, 18° graduato, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Borini Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta di Galliera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 3 novembre 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 127/18629 del 30 maggio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 126 in data 14 giugno 1947 per il conferimento di ventuno posti di veterinario condotto;

Visto il proprio decreto n. 128/18630 del 30 maggio 1951, con il quale si assegnavano ai veterinari vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di San Giorgio di Piano, a seguito di rinuncia del dott. Monti Dante, 6° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che il dott. Tondi Emilio, 10° graduato, ha rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Foresti Giorgio, 15° graduato, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Foresti Giorgio è dichiarato vincitore della condotta di San Giorgio di Piano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 3 novembre 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 127/18629 del 30 maggio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 126 in data 14 giugno 1947 per il conferimento di ventuno posti di veterinario condotto;

Visto il proprio decreto n. 128/18630 del 30 maggio 1951, con il quale si assegnavano ai veterinari vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Castel San Pietro, a seguito di rinuncia del dott. Bignardi Lorenzo, 1° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che il dott. Lenzi Battista, 2° graduato, avente diritto a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Lenzi Battista è dichiarato vincitore della condotta di Castel San Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 3 novembre 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 127/18629 del 30 maggio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 126 in data 14 giugno 1947 per il conferimento di ventuno posti di veterinario condotto;

Visto il proprio decreto n. 128/18630 del 30 maggio 1951, con il quale si assegnavano ai veterinari vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Casalecchio di Reno, a seguito di rinuncia del dott. Benelli Antonio, 3° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che il dott. Brandani Ugo, 4° graduato, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Brandani Ugo è dichiarato vincitore della condotta di Casalecchio di Reno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 3 novembre 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

(5739)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 7952 del 18 maggio 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Vigna Ottavio designato per la condotta consorziale di Cutrofiano, ha rinunziato alla nomina in detto Comune;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato dichiarato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Vigna Ottavio è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Cutrofiano il dottor Palma Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 5 novembre 1951

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 7959 del 18 maggio 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Schiavone Carlo, successivamente designato per la condotta consorziale di Parabita, ha rinunziato alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 28 ottobre 1951;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato dichiarato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Schiavone Carlo è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Parabita il dottor Salvatore Clavica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 5 novembre 1951

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 7952 del 18 maggio 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Sereni Emilio, successivamente designato per la condotta di Lecce, ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione del 2 novembre 1951;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato dichiarato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Sereni Emilio è dichiarato vincitore della condotta di Lecce il dott. Travan Marcello fu Ludovico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 8 novembre 1951

Il prefetto: MIGLIORE

(5742)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.